



# COMUNE DI SAN MANGO D'AQUINO

## PROVINCIA DI CATANZARO

### Deliberazione del Consiglio Comunale Originale

Delibera n. 61  
del 29/12/2014

Oggetto: Approvazione schema di convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di Segreteria Comunale tra i Comuni di San Mango d'Aquino e Motta Santa Lucia.

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI**, il giorno **VENTINOVE** del mese di **DICEMBRE** alle ore **10:00** e minuti **08** nella sala delle adunanze, convocato per decisione del Presidente del Consiglio con appositi avvisi, regolarmente notificati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla prima convocazione, in sessione straordinaria, risultano all'appello nominale, presenti e assenti i Sigg.ri Consiglieri come appresso notato.

CONSIGLIERI		Pres.te	Ass.te
Sindaco	Leopoldo Chieffallo	X	
Vice Sindaco	Pasquale Torquato	X	
Maggioranza	Assessore	Antonio Ungaro	X
	Consigliere	Luca Marrelli	X
	Consigliere	Roberto Costanzo	X
Minoranza	Consigliere	Vincenzo Buoncore	X
	Consigliere	Rosario Ungaro	X

Consiglieri assegnati al Comune n. 7 , in carica n.7 , presenti n. 7 assenti nessuno

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Avv. Luca Marrelli.

Partecipa alla riunione il Segretario comunale Dott.ssa Paola Aliberti.

La seduta è pubblica

Il Presidente constatato il numero legale dei presenti, n. 7 consiglieri per la validità della seduta, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Il Presidente, pone in discussione l'argomento in oggetto indicato, ed iscritto al punto n. 11 all'ordine del giorno proponendo al Consiglio Comunale l'approvazione.

In apertura di discussione il Sindaco prende la parola esprimendo dispiacere per il fatto di dividere la presenza del Segretario Comunale, ma ciò si rende necessario ai fini della riduzione della spesa; considera ancora che il Comune di Motta Santa Lucia è un Comune facente parte dell'Unione appena costituita.

Il Presidente relaziona ed illustra la proposta

### **Il Consiglio Comunale**

**udita** la proposta di deliberazione ad oggetto: “approvazione schema di convenzione per lo svolgimento in forma associata del Servizio di Segreteria Comunale tra i Comuni di San Mango d'Aquino e Motta Santa Lucia” corredata dai prescritti pareri a norma dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs.vo n. 267/2000 (T.U.E.L.);

**considerata** la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si recepiscono nel presente provvedimento;

**ritenuta** la propria competenza ai sensi del combinato disposto dagli artt. 42 e 48 del citato Decreto Legislativo n. 267/2000;

**preso atto** della proclamazione della votazione per alzata di mano;

consiglieri presenti n. 7; votanti n. 7; voti favorevoli n. 7; voti contrari: nessuno; astenuti: nessuno:

### **Delibera**

**1) di recepire** integralmente la proposta di cui in premessa che viene inserita nel presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

**2) di approvare** lo schema di convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria comunale tra i Comuni di San Mango d'Aquino (CZ) e Motta Santa Lucia (CZ), ai sensi dell'art. 98, comma 3, del D.Leg.vo n. 267/2000 (T.U.E.L.), allegato alla proposta di deliberazione sotto la lettera A;

**3) di autorizzare** il Sindaco alla sottoscrizione della presente convenzione, nonché agli atti conseguenti per la concreta attuazione di quanto stipulato;

**4) di demandare** agli Uffici comunali competenti la trasmissione di copia della presente deliberazione al Comune di Motta Santa Lucia, nonché alla Prefettura U.T.G. di Catanzaro, ex AGES, Sezione Regionale della Calabria unitamente all'ulteriore documentazione necessaria;

**5) di dare atto** che per quanto altro non espressamente stabilito con la presente proposta, si fa riferimento allo schema di convenzione composto da n. 11 articoli, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

**6) di richiedere** l'immediata eseguibilità della deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Leg.vo n. 267/2000.

**7) di dichiarare**, con separata votazione espressa per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs.vo n. 267/2000, stante l'urgenza di procedere con gli atti successivi, con il seguente esito:

presenti n. 7; votanti n. 7; voti favorevoli n. 7; voti contrari: nessuno; astenuti: nessuno.

## Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale

**Oggetto: Approvazione schema di convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di Segreteria Comunale tra i Comuni di San Mango d'Aquino e Motta Santa Lucia.**

**Visto** l'art. 30 del D.Lgs.vo n. 267/2000 (T.U.E.L.), il quale consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

**Visto** l'art. 98, comma terzo del D. Lgs.vo n. 267/2000 (T.U.E.L.), il quale riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'Ufficio di Segreteria Comunale.

**Evidenziato** che questo Ente, d'intesa con il Comune di Motta Santa Lucia, nel rispetto del disposto degli articoli 30 e 98, comma terzo del D. Lgs.vo n. 267/2000, nonché dell'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997, intende stipulare una convenzione per gestire, in forma associata, il servizio di Segreteria Comunale, al fine di avvalersi dell'opera professionale di un unico Segretario Comunale, per l'espletamento di funzioni che, per disposizioni di legge, di statuto, di regolamento o di provvedimenti dei Sindaci od infine, in base ad altri atti equivalenti, sono attribuite al suddetto funzionario e, nello stesso tempo ottenere un significativo risparmio di spese.

**Vista** la disponibilità del Comune di San Mango d'Aquino allo svolgimento, in forma associata del Servizio di Segreteria Comunale.

**Visto** lo schema di Convenzione all'uopo predisposto, composto da n. 11 articoli, concordato tra le parti ed allegato al presente proposta sotto la lettera A.

### **Dato atto che:**

> il Comune di Motta Santa Lucia, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 22/11/2014, esecutiva ai sensi di legge, ha già approvato lo schema di convenzione del Servizio in oggetto;

> il Comune Capo convenzione è il Comune di San Mango d'Aquino;

> l'art. 7, comma 31 ter, D.L. n. 78 del 31/05/2010, come modificato con legge di conversione n. 12/2010, ha disposto la soppressione dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali ed ha previsto la successione alla stessa, a titolo universale, del Ministero dell'Interno;

> il D.M. del 31/07/2010 del Ministero dell'Interno ha disposto che la continuità delle funzioni attribuite all'Agenzia sono garantite, a livello territoriale, dai Prefetti delle Province capoluogo di Regione, che succedono ai soppressi Consigli di Amministrazione delle sezioni regionali, avvalendosi dei relativi uffici e personale delle sezioni regionali della stessa Agenzia.

**Ritenuto** opportuno autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della presente convenzione, nonché agli atti conseguenti per la concreta attuazione di quanto stipulato.

**Ritenuto** opportuno demandare agli Uffici comunali competenti la trasmissione di copia della presente deliberazione al Comune di Motta Santa Lucia, nonché alla Prefettura U.T.G. di Catanzaro, ex AGES, Sezione Regionale della Calabria unitamente all'ulteriore documentazione necessaria;

**Dato atto** che per quanto altro non espressamente stabilito con la presente proposta, si fa riferimento allo schema di convenzione composto da n. 11 articoli, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto.

## PROPONE

La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. **di approvare** lo schema di convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria comunale tra i Comuni di San Mango d'Aquino (CZ) e Motta Santa Lucia (CZ), ai sensi dell'art. 98, comma 3, del D.Leg.vo n. 267/2000 (T.U.E.L.), allegato al presente atto sotto la lettera A;
2. **di autorizzare** il Sindaco alla sottoscrizione della presente convenzione, nonché agli atti conseguenti per la concreta attuazione di quanto stipulato;
3. **di demandare** agli Uffici comunali competenti la trasmissione di copia della presente deliberazione al Comune di Motta Santa Lucia, nonché alla Prefettura U.T.G. di Catanzaro, ex AGES, Sezione Regionale della Calabria unitamente all'ulteriore documentazione necessaria;
4. **di dare atto** che per quanto altro non espressamente stabilito con la presente proposta, si fa riferimento allo schema di convenzione composto da n. 11 articoli, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. **di richiedere** l'immediata eseguibilità della deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Leg.vo n. 267/2000.

**COMUNE DI SAN MANGO D'AQUINO**  
**(Provincia di Catanzaro)**

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI SAN MANGO D'AQUINO E MOTTA SANTA LUCIA.**

L'anno duemilaquattordici il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, nella Sede municipale di San Mango d'Aquino, sita in Piazza Municipio,

tra

- il Comune di SAN MANGO D'AQUINO, rappresentato dal Sindaco pro-tempore CHIEFFALLO Leopoldo, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato presso la Sede municipale del Comune stesso, in seguito denominato anche come Comune "capo convenzione" avente C.F. \_\_\_\_\_, che agisce in esecuzione della delibera C. C. N° \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

e

- il Comune di MOTTA SANTA LUCIA, rappresentato dal Sindaco pro-tempore avv. COLACINO Amedeo, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato presso la Sede municipale del Comune stesso, avente C.F. \_\_\_\_\_, che agisce in esecuzione della delibera C. C. N° \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

**PREMESSO**

- che l'art. 98, comma 3, del D.Lgs. 8 agosto 2000, n. 267 e l'art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 prevedono la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale di una stessa Sezione regionale dell'Agenzia, di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per il Servizio di Segreteria;
- che i Comuni di San Mango d'Aquino e Motta Santa Lucia sono ricompresi nell'ambito della stessa Sezione regionale dell'Agenzia;
- che il Consiglio comunale di San Mango d'Aquino, con propria deliberazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ed il Consiglio comunale di Motta Santa Lucia, con propria deliberazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, dichiarate immediatamente eseguibili ed allegate alla presente convenzione, hanno approvato la gestione in forma associata mediante convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs.vo n. 267/2000 del Servizio di Segreteria, con decorrenza 01.01.2015;
- che, al 31/12/2013, il Comune di San Mango d'Aquino contava una popolazione residente di n. \_\_\_\_\_ abitanti ed il Comune di Motta Santa Lucia contava una popolazione residente di n. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ abitanti, per un totale di n. \_\_\_\_\_ unità e, conseguentemente, la presente convenzione, ai sensi della vigente normativa e con provvedimento di riconoscimento della stessa ad opera della Prefettura – U.T.G. di Catanzaro - Sezione Regionale Calabria dell'ex Agenzia Autonoma dei Segretari della Calabria, viene contestualmente ascritta alla classe QUARTA;

- che, ai sensi del succitato art. 30, del D. Lgs.vo 8 agosto 2000, n. 267, i Sindaci, autorizzati con i sopraccitati atti deliberativi, intervengono per stipulare il presente atto.

Tanto premesso tra le parti come sopra individuate,

### **SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione e dichiarano di voler convenzionare, a norma delle vigenti disposizioni di legge, il Servizio di Segreteria dei rispettivi Enti alle condizioni ivi previste.

#### **1. OGGETTO**

La presente convenzione disciplina la gestione in forma associata del Servizio di Segreteria comunale tra i Comuni di San Mango d'Aquino e Motta Santa Lucia al fine di avvalersi dell'opera di un unico Segretario comunale, in conformità a quanto previsto dall'art. 98, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997.

La convenzione consiste nel condurre in forma associata il relativo Ufficio e nell'avvalersi, da parte dei Comuni convenzionati, delle prestazioni di un unico Segretario Comunale, per l'espletamento delle funzioni che, per disposizione di legge, statuti, regolamenti o provvedimenti dei Sindaci di ciascun Comune ed altri equivalenti, sono attribuite al Segretario Comunale dai singoli Enti.

#### **2. COMUNE CAPO CONVENZIONE**

Il Comune Capo convenzione per la gestione del servizio in oggetto viene individuato nel Comune di SAN MANGO D'AQUINO, presso il quale viene fissata la sede del servizio dell'ufficio di Segreteria convenzionato.

Il Sindaco del suddetto Comune è titolare della competenza per la nomina e per la revoca del Segretario Comunale, nei casi previsti dagli artt. 99 e 100 del D. Lgs. N° 267/2000, nonché delle fattispecie previste dall'art. 15 del D.P.R. 4/12/1997 N° 465.

La nomina dovrà essere effettuata d'intesa con il Sindaco del Comune di MOTTA SANTA LUCIA.

Il Segretario Comunale titolare della Segreteria convenzionata, sarà scelto con l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di nomina dei Segretari Comunali, nonché nel rispetto delle direttive emanate in merito dalla Prefettura – Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

In sede di prima attuazione si conviene che il Segretario in servizio quale titolare nella Segreteria di San Mango d'Aquino venga a ricoprire automaticamente l'incarico di titolare della Segreteria

convenzionata previo rilascio, ove ritenuto necessario, di nulla-osta da parte della competente Prefettura di Catanzaro – Albo dei Segretari Comunali e Provinciali; la costituzione della Convenzione si formalizza con l'accettazione dell'incarico, da parte del Segretario Comunale.

In caso di revoca qualora le violazioni dei doveri d'ufficio riguardino uno solo dei Comuni convenzionati, la procedura prevista dall'art. 15, comma 5, II cpv. del D.P.R. n. 465/1997, sarà curata dall'Ente interessato; in tal caso, il Sindaco del Comune non ricoprente il ruolo di Capo convenzione, espletata la procedura di cui al precedente capoverso, richiederà formalmente al sindaco di San Mango d'Aquino, nella sua veste di Comune Capo Convenzione, l'adozione del provvedimento di revoca, previa dimostrazione documentale del regolare espletamento della suddetta procedura.

Il Sindaco del Comune Capo convenzione, sentito il Sindaco del Comune di Motta Santa Lucia, provvederà altresì:

- ad indicare alla competente Prefettura -Albo dei Segretari Comunali e Provinciali il segretario supplente, per i casi di assenza del Segretario per aspettativa, per mandato politico o sindacale, per maternità o in ogni altri caso di assenza superiore ai 6 mesi;
- a richiedere alla Prefettura – Albo dei Segretari Comunali e Provinciali il Segretario supplente nei casi di assenza del Segretario titolare non rientrante nella fattispecie di cui al precedente capoverso;
- ad autorizzare il Segretario Comunale per lo svolgimento di ulteriori incarichi.

### 3. DECORRENZA E DURATA

La validità della convenzione decorre dal giorno 01.01.2015 e cesserà alla cessazione del mandato del Sindaco del Comune di San Mango d'Aquino.

La presente convenzione può essere risolta:

- a) per risoluzione consensuale mediante conformi provvedimenti deliberativi consiliari adottati dalle due Amministrazioni Comunali;
- b) per recesso unilaterale di una delle due Amministrazioni Comunali convenzionate, da adottare con deliberazione consiliare che produrrà i suoi effetti decorsi sessanta giorni dalla data di esecutività della delibera medesima;
- c) per sopravvenuta vacanza della sede convenzionata, per revoca o per libera determinazione, del Segretario Comunale titolare (in tale evenienza il Segretario dovrà dare comunicazione al Comune Capo convenzione con regolare preavviso di 30 giorni): a questo punto le Amministrazioni comunali potranno consensualmente deliberare la risoluzione anticipata della convenzione; viceversa, qualora le Amministrazioni comunali intendano proseguire nella gestione convenzionata del servizio, nelle more di copertura della sede da considerarsi vacante a tempo indeterminato, potrà essere consentita la copertura a titolo provvisorio delle due sedi comunali da parte di Segretari

comunali "in disponibilità", su segnalazione della competente Prefettura – Albo dei Segretari comunali e Provinciali o con Segretari Comunali titolari di altre sedi (con il sistema dello "scavalco", anche con incarichi singoli, da parte dei due Comuni, potendosi in tale frangente considerare temporaneamente sospesa l'efficacia della convenzione).

Dei provvedimenti di costituzione e scioglimento viene data immediata e tempestiva comunicazione alla Prefettura di Catanzaro – Albo Segretari Comunali e Provinciali - per l'adozione dei provvedimenti concernenti la posizione giuridica ed il trattamento economico del Segretario Comunale.

Della determinazione di recedere o di sciogliere anticipatamente la convenzione, il Sindaco del Comune capo convenzione dovrà darne comunicazione al Segretario titolare con un congruo preavviso, mentre alla Prefettura di Catanzaro – Albo dei Segretari Comunali e Provinciali dovranno essere inviati i provvedimenti adottati dai Comuni, affinché la stessa possa prendere atto dello scioglimento della convenzione e di quant'altro le compete.

Dalla data di cessazione, per scadenza naturale o intervenuta, della convenzione, il Segretario Comunale diviene automaticamente titolare del Comune Capo convenzione, così come previsto dalla deliberazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'Agenzia n. 150 del 15 luglio 1999.

#### 4. FORME DI CONSULTAZIONE.

I Sindaci sono tenuti a consultarsi, ogni qual volta debbano essere adottati provvedimenti che possano incidere sullo svolgimento del Servizio di Segreteria (ed almeno una volta l'anno).

- Di tale consultazione dovrà essere redatto idoneo verbale scritto.

In particolare è obbligatoria la consultazione nel caso di:

- Nomina del Segretario Comunale;
- Revoca del Segretario Comunale;
- Determinazione di eventuali nuove modalità di espletamento del servizio.

#### 5. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il Segretario titolare della Segreteria convenzionata assicurerà la presenza in servizio ed organizzerà il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico, garantendo una distribuzione della presenza in entrambi i Comuni, da concordare con i Sindaci dei Comuni stessi nell'ambito della ripartizione dell'orario di lavoro di lavoro fissata e di seguito meglio individuata.

Il Segretario della segreteria convenzionata dipenderà, per le funzioni da lui svolte, da ciascuno dei Sindaci, a seconda dei Comuni interessati agli affari trattati.

Il rapporto di lavoro, sia per quanto attiene il trattamento giuridico, che quello economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune Capo convenzione, con l'emissione di provvedimenti, ove necessari, di concerto con il Sindaco del Comune di Motta Santa Lucia.

Competeranno quindi al Sindaco del Comune Capo convenzione gli istituti giuridici quali i congedi ordinari, straordinari, ecc. nonché tutti i rapporti con la Prefettura di Catanzaro – Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

Il Segretario, assegnato all'Ufficio di segreteria convenzionata, dovrà assicurare la propria presenza ordinaria settimanale, presso le segreterie dei singoli Comuni, in misura pari a:

- San Mango d'Aquino: 22 ore.

- Motta Santa Lucia: 14 ore.

#### 6. SOSTITUZIONI DEL SEGRETARIO

In caso di vacanza della sede oppure di assenza o impedimento del Segretario titolare, la reggenza o la supplenza, in base alle vigenti disposizioni, sarà effettuata da un solo Segretario comunale per tutti gli Enti.

Sarà possibile, in alternativa alla soluzione di cui sopra, avvalersi del Vice Segretario eventualmente in servizio presso uno degli Enti convenzionati, incaricato della reggenza o della supplenza da parte del Sindaco del Comune capo convenzione.

#### 7. STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL SEGRETARIO

Lo stato giuridico ed economico del Segretario è regolato dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dalle determinazioni della Prefettura di Catanzaro - Albo dei Segretari comunali e provinciali.

Al Segretario della segreteria convenzionata spetterà una retribuzione mensile aggiuntiva di importo pari alla maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva in godimento, di cui all'art. 37, c.1, dalla lett. A) alla lett. E), come stabilito dall'art. 45, del vigente C.C.N.L. Allo stesso funzionario spetteranno i compensi dovuti a un Segretario Comunale addetto a più segreterie, previsti dai contratti, da altri provvedimenti e dalla leggi vigenti.

Al Segretario Comunale della segreteria convenzionata potrà essere riconosciuta, inoltre, la maggiorazione della retribuzione di posizione per l'espletamento di ulteriori funzioni, qualora le stesse vengano conferite dai Sindaci dei rispettivi Comuni.

#### 8. RIPARTO DELLE SPESE

Le spese relative alla gestione del Servizio convenzionato faranno carico, per ciascun Comune, nelle seguenti percentuali:

San Mango d'Aquino: 60%

Motta Santa Lucia: 40%

Tali spese saranno anticipate e corrisposte dal Comune Capo convenzione.

Il Comune di San Mango d'Aquino, pertanto, nella sua veste di Capo convenzione iscriverà nel proprio Bilancio, nella parte USCITA, tutte le spese precitate (relative sia ad emolumenti, contributi, supplenze, corsi di aggiornamento e quant'altro), da corrispondere a favore del Segretario Comunale e nella parte ENTRATA il rimborso della quota dovuta da parte del Comune di Motta Santa Lucia.

L'Ufficio Ragioneria del Comune Capo convenzione comunicherà all'altro Ente in convenzione la somma da rimborsare.

L'altro Ente convenzionato rimborserà al Comune capo convenzione la parte di spese a proprio carico, entro 7 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione.

In caso di ritardo nel pagamento, così come sopra determinato, verranno applicati gli interesse legali di mora, vigenti al momento. Eventuali contestazioni sul riparto delle spese dovranno essere Comunicate per iscritto al Comune Capo convenzione entro il termine perentorio di gg. 15 dal ricevimento della richiesta.

A garanzia degli obblighi convenzionali assunti il Comune di Motta Santa Lucia rilasceranno, a favore del Comune Capo convenzione di San Mango d'Aquino, idonea delegazione di pagamento, emessa al proprio Tesoriere comunale, per il tempestivo recupero della quota parte delle spese convenzionate.

Restano a carico dei singoli Comuni convenzionati gli oneri relativi alla quota di competenza del Fondo finanziario di Mobilità di cui all'art. 102, comma 5, del D. Lgs.vo n. 267/2000, nonché il rimborso delle spese di missione o trasferta effettuate per conto dei singoli Comuni.

## 9. MODIFICHE

Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere adottata dai Consigli comunali degli Enti convenzionati e le relative deliberazioni dovranno essere trasmesse alla Prefettura di Catanzaro - Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

## 10. COMPETENZE DELLA PREFETTURA DI CATANZARO - ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI.

La presente convenzione, sottoscritta dai Sindaci degli Enti convenzionati e corredata dalle deliberazioni di approvazione della stessa da parte dei Consigli comunali nonché dai certificati dei Servizi demografici di ciascun Ente, attestanti la popolazione residente al 31 dicembre 2013, viene inviata alla Prefettura – U.T.G. di Catanzaro - Albo Segretari Comunali e Provinciali per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

## 11. REGISTRAZIONE

La presente convenzione sarà repertoriata e registrata solo in caso d'uso ai sensi della vigente legge di registro

Letto, approvato e sottoscritto.

San Mango d'Aquino, il \_\_\_\_\_

Il Sindaco di San Mango d'Aquino

\_\_\_\_\_


Il Sindaco di Motta Santa Lucia

\_\_\_\_\_



La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta

**Il Presidente**  
Avv. Luca Marrelli



**Segretario comunale**  
dott.ssa Paola Aliberti

Rep. Pubbl. n. 04

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Visti gli atti d'Ufficio, si attesta che la presente deliberazione:

-E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line comunale per quindici giorni consecutivi dal 08/01/2015..... come prescritto dall'Art 124, comma 1, del T.U. 267/2000, senza reclami;

-Non è soggetta a controllo preventivo ai sensi della legge costituzionale n. 3/2001;

San Mango d'Aquino 08/01/2015

**Il Segretario comunale**  
dott.ssa Paola Aliberti

*Paola Aliberti*

### ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 08/01/2015

- Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 T.U. 267/2000).  
 essendo decorsi 10 giorni dalla di inizio della pubblicazione all'Albo (art. 134, comma 3 T.U. 267/2000).

San Mango d'Aquino 08/01/2015

**Il Segretario comunale**  
dott.ssa Paola Aliberti

*Paola Aliberti*